COMUNE DI VETRALLA

PROVINCIA DI VITERBO

Ordinanza N. 42
Data di registrazione 22/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ATTIVAZIONE DEL CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FASCE "DEBOLI".

POLIZIA LOCALE

IL SINDACO

VISTO il D.L. 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in maniera di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che con il diffondersi del virus COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreti vari ha disposto misure per il contrasto e per il contenimento del diffondersi del virus stesso e misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
CONSIDERATO altresì che, anche a livello regionale, il Presidente della Regione Lazio ha emanato delle ordinanze atte a contrastare e contenere sul territorio regionale la diffusione del virus COVID-19;
PRESO ATTO CHE:
a) con il D.Lgs. n.1/2018, art.1, è definito il Servizio Nazionale della Protezione Civile (SNPC) quale sistema che esercita la funzione di protezione civile, costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
b) ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.1/2018, i Sindaci sono Autorità territoriale di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
c) ai sensi dell'art.12, comma 5, lettera c) del D.Lgs. n.1/2018, il Sindaco è responsabile del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi emergenziali di protezione civile, di cui all'art.7, comma 1, lettere b) o c);
VISTA la circolare del Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, avente ad oggetto "Misure operative di protezione civile per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ai sensi della quale "*nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, così come previsto dall'art. 1 comma 1 del DL n.6 del 23.02.2020, il Sindaco o suo delegato provvede all'attivazione del Centro Operativo comunale – COC, del Comune coinvolto e dei Comuni confinanti al fine di porre in essere le possibili azioni preventive* ";
CONSIDERATO che in data 21.03.2020 è pervenuta comunicazione da parte dell'autorità sanitaria regionale della presenza di un caso confermato di malattia infettiva e diffusiva da COVID-19;
TENUTO CONTO, altresì, che:
- nelle disposizioni sopra richiamate, la ratio evidente è quella di contrastare l'espandersi del virus, tanto è vero che viene permesso di allontanarsi dalla propria abitazione esclusivamente per tre motivazioni: per andare al lavoro, per ragioni di salute o per stato di necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni indispensabili come generi alimentari e farmaci;
- in tale situazione le cosiddette fasce deboli, quali ad esempio anziani, malati, soggetti aventi difficoltà motoria, sono quelle che maggiormente risentono delle difficoltà dovute dalle disposizioni, anche perché risultano essere le più vulnerabili al virus epidemico in circolazione;

- l'Amministrazione Comunale, anche quale ente esponenziale di maggior vicinanza ai cittadini, non può esimersi dal farsi carico di organizzare eventuali aiuti nei confronti delle fasce "deboli", di modo da garantire che gli stessi siano adatti e, soprattutto, non improvvisati, in quanto messi in campo da soggetti che – seppur animati da spirito volontaristico - risulterebbero non qualificati e non atti a soddisfare le reali esigenze;
- il Comune di Vetralla, per le motivazioni di cui sopra, ha già attivato un servizio di supporto con cooperative sociali, atto a superare e contrastare l'emergenza dovuta al COVID-19 soprattutto nei confronti delle fasce "deboli" come sopra qualificate;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 /2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
CONSIDERATO che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 1/2018, Codice della Protezione Civile, art. 1, comma 1, lettera c) il Sindaco è autorità della Protezione Civile e ritenuto necessario provvedere all'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per garantire la corretta catena di comando e controllo, il corretto flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione alla situazione emergenziale;

DISPONE

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui interamente riportate e trascritte, che dalla data di adozione del presente provvedimento in tutto il territorio comunale:

1) in qualità di autorità di Protezione Civile:

a. l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) del Comune di Vetralla a partire dal 22.03.2020 che sarà ubicato ***c/o Palazzo Comunale di Vetralla, Piazza Umberto I n. 1 – 01019 Vetralla (VT).***

Il Centro Operativo Comunale sarà coordinato, unitamente al Sindaco di Vetralla, dal Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile e Responsabile del Corpo di Polizia Locale Comandante Ivo Aquilani e saranno attivate le seguenti Aree di Supporto:

Aree di Supporto:	**RESPONSABILE**
SERVIZIO VOLONTARIATO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE	*Comandante Polizia Locale Comm. C. Ivo Aquilani*
SERVIZI SOCIALI	*Rag. Cignini Maurizio*

Saranno attivi i seguenti riferimenti:

Centralino• Segnalazioni, 0761461201 cell. **3357495787 - 3477699252;**
mail **:iaquilani@comune.vetralla.vt.it**

b. All'interno del C.O.C. è costituito un servizio di supporto atto a superare e contrastare l'emergenza dovuta al COVID-19 soprattutto nei confronti delle fasce "deboli", come sopra qualificate,attraverso cooperative sociali che potranno essere integrate con le associazioni di Volontariato presenti sul territorio.

2) la sospensione immediata, pertanto, di iniziative non preventivamente organizzate e autorizzate dal Comune di Vetralla, ad eccezione:
- dei familiari dei soggetti in difficoltà, parenti stretti oppure persone contigue e di vicinato al bisognoso che lo esercitano per spirito solidaristico nel perimetro del proprio domicilio / residenza;
- di quelle dei soggetti gestori di alimentari, farmacie e beni di prima necessità, che potranno proseguire nell'attività di consegna a domicilio, nel rispetto delle indicazioni normative previste.

AVVISA

- che la presente disposizione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino a revoca espressa, fermo restando che lo stesso potrà essere soggetto a modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico;

- la composizione del COC, di cui al punto precedente, potrà essere integrata con eventuali ulteriori funzionari comunali, enti o soggetti che si rendessero necessari al sopravvivere dell'emergenza;
- che la violazione delle prescrizioni contenute nel punto 2) della presente disposizione è soggetta alle sanzioni di cui agli artt. 650 del Codice Penale e dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. ii., nonché dalle altre sanzioni contenute in previsioni legislativo/regolamentari in materia, anche se non espressamente citate;
- che la presente disposizione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell'Ente;
- che, purché sia garantito il corretto svolgimento delle attività di coordinamento, LE FUNZIONI DI SUPPORTO al C.O.C. POSSANO OPERARE ANCHE DA REMOTO.

La Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla esatta osservanza del presente provvedimento del quale si dispone la comunicazione a:

- S.E. il Prefetto di Viterbo
- Sala Operativa Regionale (S.O.R.):
- Sala Operativa Provinciale (S.O.P.);
- Stazione Carabinieri Vetralla;
- Popolazione tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Vetralla;

Contro la presente disposizione sono ammessi ricorsi:
al Tribunale• Amministrativo Regionale del Lazio, da inoltrarsi entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa;
al Capo dello Stato da• inoltrarsi entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto nelle forme e nei modi previsti dalla vigente normativa.

IL SINDACO
COPPARI FRANCESCO / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)